

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 203-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 gennaio 1959*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1959 (V. Stampato n. 814)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 APRILE 1959

**Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a cia-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

*Identico.*

scun creditore nonchè per gli importi singoli da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare, con propri decreti, la Zecca a ritirare ed a rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega italiana, che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime.

Art. 2.

*Identico.*